



primo corso ortam - operatori regionali per la tutela dell'ambiente montano


tesi di Francesco Quattrone

PAESAGGIO-AMBIENTE: tutela e diritti dei cittadini

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 9 della Costituzione



COS'È IL PAESAGGIO

<<**Lo spazio circostante l'uomo**>>>, così rispose Galileo a chi gli chiedeva cosa fosse l'ambiente. Una risposta apparentemente banale, ma l'unica vera e possibile. L'indeterminatezza del concetto di ambiente, dovuta alla sua vastità e complessità, complice anche l'uso polimorfico della parola, ha reso difficile la comprensione delle relazioni uomo-ambiente natura, non si è avvertita la necessità di imporre delle regole generali indirizzate alla sua tutela. La risposta di Galileo è frutto di una visione antropocentrica dell'universo terra, con al centro l'uomo in una posizione dominante, come unica specie che dispone del pianeta in funzione delle sue necessità. Una visione che nasce da antiche influenze culturali: Sofocle, nell'Antigone, parla dell'uomo come di colui che *padroneggia il mare, conquista e doma animali, lavora la terra*), in una relazione basata sul controllo della natura, più che sulla responsabilità nei suoi confronti e non esso stesso parte interagente in un ecosistema, al pari di tutti gli esseri, animali e vegetali; nella Genesi Dio attribuisce all'uomo *il potere su tutte le creature*. L'uomo, però, ha usato i suoi poteri anche per comprendere relazioni e interazioni che regolano il funzionamento della natura, raggiungendo la consapevolezza che egli è parte integrante della natura stessa e che è ineludibile realizzare un modello sostenibile di sviluppo, mediante una adeguata forma di tutela fondata sul rapporto uomo natura e sulle strette interrelazioni tra specie vegetali e animali (incluso tra questi gli esseri umani), l'unico in grado di ridurre, se non bloccare, i danni ambientali conseguenti all'attività antropica. Gli elementi naturali del territorio per molto tempo sono stati percepiti nel loro aspetto visivo di bellezza, attribuendogli un valore estetico, al pari di un quadro appeso ad una parete: un

PAESAGGIO. Un valore molto limitante, perché ha impedito di comprendere come sia, invece, un insieme di risorse materiali e immateriali che costituiscono un luogo-ambiente, un territorio, funzionale alla vita dell'uomo, sebbene già queste indicazioni fossero presenti in molte opere letterarie che hanno fatto la storia dell'occidente. Come nel <<Viaggio in Italia>> di Goethe che rimase affascinato dai nostri borghi proprio perché ne aveva colto la profonda relazione con l'ambiente circostante <<...una seconda natura, indirizzata a fini civili...>>. Perciò non solo bellezza naturale, valore estetico, ma uno scrigno di luoghi: rappresentazione visiva di un territorio. Sono i luoghi della nostra identità, del << natio borgo selvaggio>>, dove nascono i nostri miti di fondazione e dai quali, quando si parte non per affrontare un viaggio di piacere, il nostos: il desiderio del ritorno, è sempre accompagnato dall'algia: il sentimento della sofferenza del distacco.

La prima e più significativa descrizione di questo sentimento c'è l'ha data Omero, quando, nell'Odissea, ci ha raccontato che Ulisse costruì la sua casa attorno ad un ulivo, posto al centro, sulla cui radice intarsiò il letto nuziale: letto-radice, sul quale al ritorno ad Itaca trascorre la notte con Penelope e tra racconti e amore il tempo viene <<sospeso>> (Atena ferma il carro del Sole per allungare la notte!): potente metafora del nostro eterno radicamento al luogo di origine. Più tardi, così lo esprime Grazia Deledda nel capolavoro <<Canne al vento>> <<...ogni tanto si fermava volgendosi a guardare il poderetto tutto verde fra le due muraglie di fichi d'India...; e la capanna lassù nera fra il glauco delle canne e il bianco della roccia gli pareva un nido, un vero nido. Ogni volta che se ne allontanava lo guardava così, tenero e melanconico, appunto come un uccello che emigra: sentiva di lasciar lassù la parte migliore di se stesso, la forza che dà la solitudine, il distacco dal mondo; e andando su per lo stradone attraverso la brughiera..., diretto verso un luogo di penitenza: il mondo...>>

Tuttavia, pur nei limiti di <<bellezza naturale>>, il PAESAGGIO fu considerato BENE PUBBLICO, un patrimonio costituito da beni materiali(il territorio) e immateriali(la cultura). In Italia questo concetto portò alla promulgazione della legge Croce(1922): per lui il paesaggio <<...non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari (...), formati e pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli>>, perciò era necessario <<...difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d'Italia, naturali e artistiche...>>, costruire <<...un argine alle devastazioni contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo...>>; e della legge Bottai(1939) per individuare aree da proteggere <<...a causa del loro notevole interesse pubblico...>> e per introdurre l'obbligo del Ministero di predisporre "piani territoriali paesistici", da depositarsi nei singoli Comuni...>>: questa legge, approvata dal regime fascista, fu giudicata la più completa legge al mondo di tutela e con la legge Croce costituì la base della formulazione dell'art. 9 della Costituzione repubblicana <<La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.>>. Un articolo che ha stimolato un lungo dibattito culturale-giuridico per la difficoltà di interpretare il paesaggio come ambiente bene materiale e, quindi, poter elaborare concrete norme giuridiche di tutela. Ma l'articolo, proprio perché inserito

nella prima parte della nostra Costituzione, risulta essere una dichiarazione di principio per assicurare protezione e continuità alla nostra identità, perché paesaggio e beni artistici e culturali sono l'essenza dell'italianità. Perciò la sua rilevanza non solo estetica e culturale, ma anche giuridica e politica.

Tutto cambia quando, con l'accelerato progresso scientifico, si cominciano a notare effetti negativi sulla salute umana, conseguenti ai cambiamenti in alcune aree naturali a causa di esperimenti e applicazioni scientifiche. La svolta decisiva si è avuta con il disastro di Chernobyl, che ha fatto emergere il già latente e sonnecchiante concetto di **rischio ambientale**, noto agli addetti ai lavori ma interessatamente celato.

Il **rischio** non è altro se non il timore di un danno possibile di un evento e la probabilità che quest'ultimo si verifichi, perciò ad esso si accompagnano incertezza e insicurezza.

Per difendersi dall'incertezza si adotta il principio di **precauzione**: in sostanza si riconosce che di fronte all'incertezza scientifica sia necessario adottare misure di **prevenzione**, quantomeno per ridurre il rischio del danno ambientale probabile. Perciò la PREVENZIONE diventa un obbligo giuridico, la cui mancata adozione è sanzionabile anche penalmente.

Si notò anche una forte disuguaglianza tra distribuzione della ricchezza e distribuzione del rischio ambientale: la ricchezza concentrata nelle mani di pochi, il rischio distribuito sulle masse delle popolazioni, con un'ulteriore aggravante: la facile possibilità dei ricchi di difendersi e, di contro, la grande difficoltà di difesa dei meno abbienti. Perciò il superamento del rischio si può ottenere con la partecipazione di tutti gli attori della comunità (G. Bateson): comincia a farsi strada il concetto di <<**ecologia sociale**>> (Murray Bookchin: *Per una società ecologica-tesi sul municipalismo libertario e la rivoluzione sociale* - elèuthera 2016)

L'evoluzione del pensiero culturale e giuridico ha permesso di svelare la grande visione che i costituenti hanno avuto nel formulare così com'è l'art.9: nell'accostare il paesaggio al patrimonio storico e artistico, non lo hanno inteso solo bellezza naturale, come considerato nella comune accezione semantica, ma come insieme di risorse materiali e immateriali, che costituiscono un luogo-ambiente essenziale alla vita, riconoscendo, peraltro, alla tradizione culturale e al suo legame con il territorio la radice identitaria della nazione italiana; un luogo che forma e conserva la nostra identità, cioè un PATRIMONIO NATURALE, una tradizione che la memoria coltivata rende sempre presente. L' art.9 cost. ha anche un altro aspetto significativo: la tutela del paesaggio è un obbligo esclusivo dello Stato, come ribadito recentemente dalla Corte Costituzionale in due sentenze (Corte Cost.n. 198 del 2018 e n. 93 del 2019), emanate per dirimere un conflitto di competenze tra Stato ed alcune regioni, insorto dopo la riforma dell'articolo 117 cost.

Questa evoluzione è dovuta agli studi di due grandi giuristi del secolo scorso: Alberto Predieri e Massimo Severo Giannini.

Predieri in vari scritti, (tra i quali il più importante *"Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano 1969), poi confluiti nella voce *Paesaggio* (in Enciclopedia del Diritto), intese il paesaggio come forma e aspetto del territorio: «...*forma del territorio*

e dell'ambiente creata dalla comunità umana che vi si è insediata con una continua interazione della natura e dell'uomo». <<...**Paesaggio, in un ambiente naturale modificato dall'uomo è l'espressione di una dinamica di forze naturali ma soprattutto di forze dell'uomo (...) e quindi di forze sociali condizionate dall'ambiente geografico e dal clima** ma che non accettano supinamente costrizioni e operano contro di esse, o sono addirittura particolarmente stimolate da esse>>. In questo passaggio si chiarisce, implicitamente, il lessico usato dal costituente nel formulare l'art. 9, dove si parla di <<tutela>> e non di <<conservazione >>: un obbligo da interpretare non come azione diretta alla mera conservazione dello status quo, ma a regolamentare la necessaria esigenza dell'uomo di riorganizzare il suo spazio vitale alla evoluzione socio-economica dei tempi, perciò azione dinamica, attenta a non creare degrado o distruzione dei luoghi, alla sostenibilità degli aspetti ecologici, economici, sociali (tra i quali, in primis, il diritto alla salute) e culturali delle nostre comunità.

M.S.Giannini nel 1973, (in rivista trimestrale di diritto pubblico) ha teorizzato di considerare l'ambiente sotto tre aspetti tra loro correlati:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;

di fatto il concetto di PATRIMONIO NATURALE. Sono anche i fattori da considerare nella valutazione di impatto ambientale **V.I.A**, una procedura studiata e introdotta nella legislazione italiana con la l. 349/1986 istitutiva del ministero dell'ambiente, per valutare e difendere in modo preventivo gli effetti dell'attività antropica sulla qualità dell'ambiente per proteggere la salute, ottenere una migliore qualità della vita, mantenere viva la capacità di resilienza dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

Ciò, poi, ha permesso di avvalersi, per la punibilità dei reati, della legislazione generale civile e penale, resa adattabile dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha precorso e determinato l'affermarsi della figura giuridica autonoma di <<**danno ambientale**>>, oltre che di considerare l'ambiente come diritto fondamentale della collettività nazionale e diritto soggettivo alla salubrità ambientale.

La dottrina elaborata da questi due grandi giuristi è la base concettuale di due sentenze fondamentali della Corte di Cassazione: *n.5172 del 1979* e *n.5650 del 1996*. Nella prima, la suprema corte afferma che il diritto alla salute deve essere <<...*non solo inteso come diritto all'incolumità fisica e alla vita, ma come vero e proprio diritto all'ambiente salubre che neppure la P.A. può sacrificare o comprimere...*>> ponendo, di fatto, il principio di tutela dell'art. 9 cost. al servizio dell'art. 32 (diritto alla salute). Con la seconda, relativa alla catastrofe del Vajont, ha affermato che <<...*la stessa configurabilità del bene ambiente e la risarcibilità del danno ambientale, pur specificamente regolato dall'art. 18 della legge n. 349/1986, trovano la fonte genetica direttamente nella Costituzione, **considerata dinamicamente** e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale*>> ed ha ritenuto, pertanto, che, anche prima della legge n. 349/1986, la

Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 cod. civ. «*apprestavano all'ambiente una tutela organica*». Con questa motivazione la Corte ha applicato in modo retroattivo - la tragedia è del 1963 la sentenza è del 1996 - il reato di danno ambientale, con i conseguenti obblighi di risarcimento e ripristino dei luoghi, introdotto nel 1986 con la legge n.349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente che prevede, appunto, la figura giuridica autonoma di <<**danno ambientale**>>.

- (Oltre agli autori e alla giurisprudenza citati, per l'art, 9 Cost.: Leone, Maddalena, Montanari, Settis: *Costituzione incompiuta: arte paesaggio ambiente* - (Einaudi)

IL PAESAGGIO IN CALABRIA AREE PROTETTE: GEOLOGIA FLORA FAUNA OVVERO BIODIVERSITÀ

Le foreste naturali della Calabria

La Calabria è fra le regioni più verdi d'Italia: ha circa 612.934 ettari di boschi su 1.508.055 della superficie nazionale: tre parchi nazionali tra i più importanti d'Europa (Pollino-*Unesco geoparks*; Sila-*riserva biosfera MAB*; Aspromonte); il parco regionale delle serre, il costituendo parco regionale del monte Caloria-laghi di Fagnano; numerosi siti Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, secondo le direttive HABITATS e UCCELLI, tutti compresi nella regione biogeografica mediterranea.

Le particolari caratteristiche della natura geologica del territorio, diviso in due parti, geologicamente diverse, dalla <<faglia di Sanginetto>> che colloca la parte centro meridionale sulla piattaforma africana; la posizione allungata fra i due mari ionio e tirreno, con diverse caratteristiche climatiche; il fatto che per il 90% della sua superficie non esiste soluzione di continuità tra linea costiera e superficie montuosa; fanno della Calabria una regione di particolare importanza ambientale nell'area del mediterraneo. Una importanza dovuta non solo alla sua conformazione geomorfologica, ma alla qualità dei suoi ecosistemi forestali e faunistici, associati in relazioni complesse: il capriolo autoctono dell'Orsomarso, il castoro nero e i rari tritoni presenti nei laghi di Fagnano Castello, il lupo, vivono in perfetta interazione con i boschi di faggio, Pino loricato e pino laricio, abete bianco (albero di provenienza geodifferenziata, con straordinaria capacità di resilienza acquisita durante le sue migrazioni in occasione delle antiche glaciazioni, i cui semi sono molto richiesti per la rigenerazione di molte foreste del nord Europa, tra le quali la foresta nera); castagno; ontano. Lungo i corsi d'acqua pioppi, ontano napoletano e salici. Degni di nota e attenzione: la rara primula palinuriensis rinvenuta sull'isola di Dino e su capo Scalea, il giglio rosso e le oltre 20 varietà di orchidee selvatiche rinvenibili nell'area dei monti dell'Orsomarso. Grande importanza il sottobosco e la macchia mediterranea costituiti da molte specie ed essenze che hanno determinato numerose relazioni con gli umani che le hanno usate per profumare, per cucinare, come medicinali, tisane, decotti, per togliere il malocchio, per stimolare la fortuna, per vendicarsi di qualche torto! Per la gioia del nostro palato, poi, la diversità delle specie forestali determina notevole presenza di specie fungine in stretta relazione con la qualità del bosco. Sono quelle relazioni oggi riconosciute come <<dieta mediterranea>>, che non è solo dieta

alimentare ma <<stile di vita>>, se diamo a <<dieta>> il significato originario della parola greca <<δίαιτα>>, con la quale i nostri saggi trisavoli facevano riferimento a quei comportamenti necessari per vivere una vita felice e che, nel corso dei secoli, hanno consentito una organizzazione sociale in simbiosi con l'ambiente. E se è vero che oggi la parola <<dieta>> ha assunto il significato esclusivo di modello nutrizionale, è altrettanto vero che la nostra alimentazione è il risultato di saperi comuni e condivisi nell'interazione sociale delle comunità per il sapiente uso dei prodotti della TERRA. Due recenti scoperte scientifiche ci fanno sapere che la micorrizzazione fungina delle radici costituisce una sorta di rete neuronale che trasmette informazioni agli alberi, rafforzando la loro capacità di resilienza; che le radici degli alberi sono colonizzate da batteri la cui funzione è quella di regolarne la <<sete>>, in modo da permetterne l'adattamento alle condizioni climatiche.

• Fonte:

- ISPRA: Siniscalco C., Bianco P. M., Lavorato C., Rotella M., Parrettini G. L., Marra E., Floccia F., Campana L., (Eds.), 2018. Abbinamento delle componenti
- Etnobotanica in Calabria. Viaggio alla scoperta di antichi saperi intorno al mondo delle piante: di Antonella Lupia, Carmine Lupia, e al.- Rubettino)

LA TUTELA

Un territorio dagli aspetti naturali e paesaggistici così straordinari merita una particolare attenzione per la sua tutela.

La legislazione Italiana, applicando altri due principi fondamentali della Costituzione, espressi negli articoli. 41(l'attività economica non può svolgersi in danno della salute) o in contrasto con l'utilità sociale); 42(funzione sociale della proprietà) e seguendo concetti espressi nella giurisprudenza ormai consolidata, ha previsto particolari diritti per il cittadino in quanto titolare, come individuo e come membro della collettività, di un <<...**vero e proprio diritto all'ambiente salubre che neppure la P.A. può sacrificare o comprimere...**>>. I limiti espressi dai due artt. della Cost. citati, sono mal sopportati e mai digeriti dai proprietari terrieri e dalle lobby delle attività produttive! sta a noi provvedere.

I capisaldi della legislazione italiana sono

Legge Galasso 8 agosto 1985 n. 431

La legge 8 luglio 1986, n. 349 che istituisce il Ministero dell'Ambiente

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 codice dell'ambiente

Fondamentale, e possiamo dire rivoluzionaria, la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente che all'art. 18 teorizza il <<**DANNO AMBIENTALE**>> come figura giuridica autonoma e lo definisce <<*compromissione dell'ambiente attraverso un qualsiasi fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge*>>. Così prefigurato il danno, l'ambiente non viene più considerato in una limitata e limitante visione antropocentrica ma nella visione olistica di ecosistema.

La responsabilità del danno viene accertata con riferimento agli artt. 2043 (risarcimento) e 2050 cod. civ. per la responsabilità, soggettiva e solidale, suscettibile anche di sanzioni penali. Si attribuisce all'art. 2043 c.c. una efficacia generale e si

ritiene risarcibile il danno in quanto lesivo di interessi riconosciuti dall'ordinamento e tutelati per il fatto di essere di rilevanza Costituzionale. Non più, dunque, diritto soggettivo ma della comunità: ha rilevanza la lesione in sé del bene ambientale. Perciò titolare del risarcimento diventa lo STATO, il rappresentante materiale della comunità nazionale (v. Corte Cost.n.198 del 2018 e n. 93 del 2019, citate).

Sussiste perciò obbligo di **PREVENZIONE** (sia per la P.A. che per il privato), obbligo di **RISARCIMENTO** e **RIPRISTINO** dei luoghi, quando il danno non è irreversibile.

L'art. 18 introduce anche una novità molto importante: la legittimazione dello Stato e degli enti territoriali minori, sui quali incidono i beni, ad agire in giudizio e, molto importante per noi, l'estensione della stessa legittimazione alle <<... associazioni... e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge (quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente come ambientaliste, n.d.r.) possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.>>.

L'art. 14 cit.l. prevede specifici diritti dei cittadini che si sostanziano nel diritto di conoscenza del procedimento decisionale, c.d. accesso agli atti, «alle informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente, in conformità` delle leggi vigenti» e di ottenere copia dei relativi atti, diritto rafforzato con la legge 16 marzo 2001, n.108, che ratifica la convenzione di Aarhus «...adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche amministrazioni... nonché a partecipare ai corrispondenti processi decisionali...». I diritti di accesso e partecipazione sono stati resi più incisivi da successive leggi e, da ultimo, inseriti nel corpo del d.lgs. 33/2013, emanato in attuazione della legge anticorruzione.

Si tratta della possibilità di partecipare alla formazione delle valutazioni

-ambientale strategica (VAS),

-d'impatto ambientale (VIA)

-ambientale integrata (IPPC);

che danno la rappresentazione del quadro ambientale relativo alle componenti naturalistiche ed antropiche e alle interazioni tra queste ed il sistema ambientale, considerato nel suo insieme. Gli stessi fattori sono serviti per definire gli <<Indirizzi di Gestione Forestale per i siti della rete Natura 2000>> per l'attuazione delle direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE). In detti indirizzi è prevista una valutazione di incidenza(V.I.), per qualsiasi progetto **non** necessario alla conservazione degli habitat, in modo da garantire una salvaguardia preventiva dell'equilibrio tra conservazione delle specie e sostenibilità dell'ambiente. Da sottolineare che il CDC del CAI il 16/02/2007 ha approvato una direttiva per l'applicazione delle procedure V.I.A. e V.A.S.: per le competenze territoriali stabilisce <<**opere (o piani) di rilevanza locale: di competenza del Gruppo CAI Regionale (PR e CRTAM)**

NB – si devono verificare contemporaneamente tutte le condizioni sotto indicate

1. ricadono interamente nel territorio di una sola regione

2. al di fuori di Parchi nazionali

3. procedure che investono unicamente enti locali e amministrazioni regionali

4. sono di dimensione e tipologia tale da configurare opportuno l'intervento del CAI Regionale

Tenuto conto del fatto che i territori di competenza delle sezioni CAI calabresi sono compresi nell'ambito territoriale dei parchi, per la sezione la procedura da seguire è: segnalazione al gruppo regionale che, a sua volta segnalerà al CAI nazionale per le necessarie iniziative di contrasto.

Oltre al descritto quadro normativo statale, il socio CAI è chiamato al rispetto delle norme di autoregolamentazione che il nostro storico sodalizio ha adottato con la dichiarazione solenne che forma l'art.1 dello Statuto fondativo, con la prima parte del regolamento generale, con le venti proposizioni del BIDECALOGO, della Carta di Verona, della Tavola della Montagna di Courmayeur, tutte tendenti a ridurre l'impronta ambientale lasciata dalla nostra attività di escursionisti e, principalmente, ad un'etica del comportamento tendente ad un cambiamento di stile di vita molto più attento a non alterare gli equilibri naturali. È da condividere pienamente quanto scrive Andrea Cainer nella presentazione del primo quaderno TAM che raccoglie le norme di autoregolamentazione <<...Siamo passati da un ecologismo delle sensazioni ad un ambientalismo scientifico, che vuole superare quel fastidio che stavamo avvertendo un po' tutti: divieti, vincoli, obblighi e stop di vario genere che hanno contrassegnato un'epoca. Ora, nel nuovo millennio, si opta per l'autoregolamentazione, per una sorta di autocontrollo che riporta al centro del mondo l'uomo, anzi, la sua ragione e il suo buon senso. Intendiamo quindi il nuovo ambientalismo più a misura d'uomo, ma in grado di far fronte alle emergenze ambientali, che nei prossimi anni saranno sempre di più>>. Il CAI, con l'attività personale e responsabile dei suoi soci, non delegando tutto alle istituzioni, ma appoggiandosi alla loro libera iniziativa, supporta e surroga anche compiti istituzionali di Parchi e riserve naturali nazionali e regionali. Basti pensare all'importanza dell'attività di tracciamento e manutenzione dei sentieri, che già svolgiamo ai fini della sicurezza in montagna e, contemporaneamente, di tutela ambientale. Per noi del CAI si tratta di rafforzare l'impegno con cui già ci adoperiamo, seguendo gli indirizzi del nostro BIDECALOGO. Il compito che viene richiesto e affidato a noi del CAI è un impegno diretto non solo come <<sentinelle della natura>>, ma anche come promotori della cultura ambientale, della frequentazione della montagna dove, più che in altri posti, è possibile immergersi nell'ambiente, mediante forme di collaborazione con le scuole - educazione ambientale - e con la promozione e la pratica del turismo lento, mirato alla conoscenza dei luoghi e della loro cultura. In sostanza, portare all'esterno la nostra passione per la passeggiata immersiva nel nostro paesaggio: lasciata, tra le mura urbane, la frenesia della vita quotidiana, possiamo ri-appropriarci del tempo e con lentezza provare l'emozione coinvolgente dell'incontro con l'autenticità degli usi e costumi del genius loci. È il turismo <<sostenibile>> e di esperienza. Tempo, lentezza, incontro, autenticità, emozione le parole magiche da far scoprire ai CAI boys.

Francesco Quattrone